

Registro Generale n. 6

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 14-02-2022

Oggetto: Ordinanza per l'abbattimento di n.1 pianta di Pino d'Aleppo

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di febbraio,

IL SINDACO

Dato atto che a seguito di sopralluogo, effettuato dalla Polizia Locale di questo Ente, veniva accertata la presenza di n. 1 pianta con due diramazioni ad alto fusto, appartenete alla specie Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*), radicato su di un terreno confinante con la strada vicinale denominata via del Torrone, con tronco fortemente inclinato verso la strada, che sottoposte a futuri eventi atmosferici avversi potrebbero cadere sulla carreggiata, provocando potenziale pericolo alla pubblica e privata incolumità ed al pubblico transito;

Verificato che il terreno, sul quale insistono le alberature in argomento, è censito catastalmente nel Comune di Collazzone al foglio 14 part. 770, come meglio evidenziato nella planimetria facente parte integrante del presente atto, di proprietà di (omissis) e (omissis);

Ritenuto necessario, al fine di tutelare la pubblica incolumità e di garantire la sicurezza della circolazione stradale, di dover procedere all'adozione di apposito atto intimando alle proprietarie del terreno sopra descritto di procedere con urgenza all'abbattimento della pianta in argomento;

Visto:

- il D.lgs. 30.04.1992 n. 285 recante “*Nuovo Codice della Strada*”
- la Legge Regionale 19 novembre 2001, n. 28 recante “*Testo unico regionale per le foreste*”.

- Il Regolamento Regionale 17 dicembre 2002, n. 7. recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.”
- l’art. 54 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

A (omissis), e a (omissis), di provvedere entro il termine di 15 (quindici) giorni, a partire dalla data di notifica del presente atto, all'abbattimento di n. 1 albero della specie Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*), posto a ridosso della carreggiata della strada vicinale denominata via del Torrone, radicato nel terreno censito catastalmente al foglio 14 particella 770.

AVVERTE

- che le operazioni di abbattimento dell'alberatura dovranno essere eseguite usando particolare attenzione affinché non si arrechi danno a persone o cose, compresa la sede stradale;
- che le ramaglie e quant'altro derivante dall'abbattimento non possono essere accatastate lungo la sede stradale o sue pertinenze, quindi dovranno essere prontamente eliminate al termine dei lavori per consentire il normale utilizzo della strada;
- che, se durante l'esecuzione dei lavori sarà necessario operare sulla strada, è fatto obbligo agli interessati, o alla Ditta incaricata, di richiedere apposita autorizzazione e/o nulla osta oltre che di predisporre apposita segnaletica conforme alla normativa vigente;
- che, fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili all'inosservanza della presente Ordinanza;
- che, in caso di mancata esecuzione dell'ordine impartito nei termini stabiliti, si provvederà d'ufficio, senza ulteriore avviso, a spese dell'obbligato e senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fosse in corso;

DISPONE

- che il presente atto è titolo autorizzatorio all'abbattimento di n. 1 piante della specie Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*);
- il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico a cura dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e al sito istituzionale con indirizzo www.comune.collazzone.pg.it;
- lo stesso sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, tramite PEC a:
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri Collazzone (PEC: tpg24301@pec.carabinieri.it) ;
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri Forestali di Marsciano (PEC: fpg43620@pec.carabinieri.it);
- che la presente Ordinanza, immediatamente in vigore, venga trasmessa alla Polizia Locale di questo Ente affinché provveda alla notifica in via d'urgenza agli interessati;

RENDE NOTO

- che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento e che l'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà punita con le sanzioni previste dalla vigente normativa;
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è l'Arch. Sara MORETTI;

AVVERTE

- che a norma dell'art. 3, comma 4), della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza entro 60 giorni può essere proposto ricorso ordinario al T.A.R - Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to IACHETTINI ANNA